



Città di
Busto Arsizio

REGOLAMENTO

PER L' ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

ARTICOLO 148 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 42/2004 E S.M.I.
ARTICOLO 81, COMMA 1 DELLA LEGGE REGIONALE N.12/2005 E S.M.I.

ARTICOLO 1 FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio di Busto Arsizio.

ARTICOLO 2 ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. E' istituita la Commissione per il Paesaggio di Busto Arsizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81, comma 1 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i., dell'art. 148 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché delle disposizioni approvate con DGR del 6 agosto 2008, n. VIII/7977 e s.m.i., quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune, all'esame di impatto paesistico previsto dal PTR – Piano Paesistico Regionale - approvato con DCR 19 gennaio 2010 n. VIII/951 e ai procedimenti indicati nell'articolo che segue.

ARTICOLO 3 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere obbligatoriamente pareri nell'ambito dei seguenti procedimenti:
 - il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e l'irrogazione delle sanzioni di cui agli articoli 146 e 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed all'art. 4 del DPR 9 luglio 2010, n. 139 *“Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità”*, relativamente alle competenze attribuite dall'art. 80 della LR 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni;
 - le opere soggette all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 *“Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie”*;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12;
 - in merito al giudizio di impatto paesistico previsto dal PTR - Piano Paesaggistico Regionale approvato con DCR 19 gennaio 2010 n. VIII/951, relativamente ai progetti che si collocano oltre la soglia di rilevanza determinata sulla base dei criteri approvati con la DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045;
 - in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione per il Paesaggio è richiesto il parere in merito:
 - alle proposte di piani e/o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i.;
 - alle proposte di piani attuativi previsti dalla legislazione statale e regionale e ai Programmi Integrati di Intervento di cui al Titolo VI – Capo I della L.R. n. 12/2005 e s.m.i.;
 - alle pratiche edilizie riguardanti interventi per i quali le Norme del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del Piano dei Servizi del vigente PGT prevedono verifica di incidenza paesistica e/o una valutazione da parte della Commissione.
3. E' comunque facoltà del Dirigente del Settore “Urbanistica, Edilizia e Politiche della casa” sottoporre alla Commissione per il Paesaggio altri quesiti relativi a problemi riguardanti l'assetto paesaggistico del territorio comunale o a pratiche in itinere, qualora ritenuto necessario.

ARTICOLO 4 COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da 9 (nove) soggetti esterni all'Ente, compreso il Presidente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale.
2. I componenti della Commissione devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una delle seguenti materie:
 - l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio;
 - la progettazione edilizia ed urbanistica;
 - la tutela dei beni architettonici e culturali;
 - le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;e devono, altresì, aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, in una delle materie sopra indicate.
3. Il Presidente della Commissione dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle Commissioni per il Paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono risultare da specifico curriculum individuale.
5. Ai lavori della Commissione possono partecipare, senza diritto di voto, il Dirigente del Settore "Urbanistica, Edilizia e Politiche della casa", o altro dipendente della struttura tecnica, responsabile dell'istruttoria delle pratiche in esame, delegato dal Dirigente stesso.
6. Qualora lo ritenga necessario il Presidente, d'intesa con la Commissione, ha facoltà di ammettere alle sedute l'audizione dei progettisti, al fine di meglio illustrare gli elaborati prodotti, solo con mansioni consultive, escluso ogni potere di voto e senza possibilità di presenziare durante l'espressione del voto stesso da parte dei membri della Commissione.

ARTICOLO 5 NOMINA DELLA COMMISSIONE ED INCOMPATIBILITA'

1. La nomina dei membri della Commissione è effettuata dal Sindaco.
2. I componenti della Commissione sono individuati come segue:
 - 4 (quattro) a seguito di segnalazione da parte dei seguenti Collegi/Ordini professionali: Collegio dei Geometri di Varese, Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Varese, Ordine degli ingegneri di Varese, Ordine degli Agronomi e Agronomi Forestali di Varese;
 - 5 (cinque) a seguito di avviso pubblico e sulla base della comparazione e valutazione dei titoli di studio e dei curricula dei candidati che hanno presentato domanda.
3. Con l'atto di nomina viene anche designato il Presidente della Commissione e viene individuata, una lista di membri supplenti cui attingere in caso di rinuncia, decadenza o revoca del mandato di uno o più membri effettivi.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*.

5. Non possono altresì essere nominati membri della Commissione coloro che siano anche membri di Commissioni comunali operanti nel settore territoriale, nonché i dipendenti dell'Ente che svolgano anche funzioni in materia edilizia ed urbanistica poiché non sarebbe garantita, come richiesto dall'art. 146, comma 6 del D.Lgs. n.42/2004, una separata valutazione dei due profili (paesaggistico e urbanistico-edilizio).
6. Il rinnovo dei componenti la Commissione Paesaggio, a seguito della decadenza della maggioranza dei componenti o del rinnovo degli organi amministrativi, è effettuato dal Sindaco con il medesimo metodo delineato ai precedenti commi del presente articolo.
7. In sede di prima convocazione la Commissione nomina il Vicepresidente che, in caso di mancanza del Presidente, ne espleta le funzioni.

ARTICOLO 6

DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata, e comunque sino alla nomina della nuova Commissione, che deve avvenire nel rispetto della disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
2. La Commissione può operare solo a seguito del provvedimento regionale di attribuzione all'Ente della idoneità all'esercizio delle funzioni paesaggistiche ai sensi dell'art. 146 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a **3** (tre) sedute consecutive della Commissione, o a **5** (cinque) sedute anche non consecutive nel corso di un anno solare, decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione attingendo alla lista dei membri supplenti, ove esistente, ovvero con le modalità di cui al precedente articolo 5. Il componente così nominato resta in carica per il solo periodo residuo di durata della Commissione.

ARTICOLO 7

CONVOCAZIONE E VALIDITA' DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, allegando l'ordine del giorno che deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno **3** (tre) giorni prima della seduta.
3. Il termine di cui al precedente comma 2 può essere ridotto in casi d'urgenza in base alla valutazione del Presidente, e comunque, non può essere inferiore a **24** (ventiquattro) ore.
4. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza di almeno **5** (cinque) dei componenti aventi diritto di voto. Tra questi vi deve essere necessariamente il Presidente o il Vicepresidente.
5. I pareri della Commissione devono essere sempre espressi con adeguata motivazione e si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
6. I componenti della Commissione che abbiano un interesse personale o di loro parenti o affini fino al quarto grado sull'argomento sul quale deve essere espresso il parere devono astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione relativa all'argomento. L'assenza del componente dovrà risultare dal verbale della riunione.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ARTICOLO 8

ATTIVITA' DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal personale del Settore "Urbanistica, Edilizia e Politiche della casa" dell'Ente.
2. La segreteria cura i rapporti con gli altri settori dell'Ente a qualunque titolo interessati all'istruttoria delle pratiche e predispone la documentazione relativa ai progetti in discussione mettendola a disposizione dei componenti la Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dal segretario della stessa.

ARTICOLO 9

TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile da tenersi entro e non oltre i 15 giorni successivi nel caso di esame di istanze di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi dell'art.146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i...
2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione istruttoria redatta dalla struttura tecnica o dalla specifica professionalità all'uopo individuata dall'Ente.
3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

ARTICOLO 10

CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
2. La Commissione, valuta gli interventi proposti in relazione a:
 - la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e/o alle motivazioni del vincolo di tutela paesaggistica nonché in relazione al corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, tenendo conto delle prescrizioni ed indirizzi contenuti nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici" (DGR 22 dicembre 2011, n. IX/2727);
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e la compatibilità e congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel PTR - Piano Paesaggistico Regionale sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" (DGR 8 novembre 2002, n. VII/11045), nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e (eventualmente) nel Piano Territoriale di Coordinamento del Parco;
 - la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica e i disposti del vigente Piano di Governo del Territorio.

ARTICOLO 11
INDENNITA' E RIMBORSI

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è previsto alcun compenso o indennità di presenza; ai Commissari viene corrisposto il solo rimborso delle spese documentate, sostenute (costi chilometrici, pedaggi autostradali, biglietti dei mezzi pubblici) per i trasferimenti dalla propria sede al luogo di svolgimento delle sedute della Commissione.